

Contesto Giuridico e normativo attuale

L'attività di **cinotecnica** consiste nello svolgere le attività di allevamento, selezione e addestramento delle razze canine.

L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un **numero inferiore a cinque fattrici** e che annualmente producono un **numero di cuccioli inferiore alle trenta unità**.

L'attività di cinotecnica è disciplinata dalla **Legge 23 agosto 1993, n. 349**.

Gli Allevamenti le cui caratteristiche non rientrano in quelle previste dalla **349 del 23 agosto 1993** e dal **D.M. 28/01/1994**, non trovano nessuna altra e diversa classificazione.

Dal 1° aprile 2025, con i nuovi Ateco, l'attività di Allevamento di cani (cinotecnica) è inserita nel **Codice Ateco: 01.48.99 Allevamento di altri animali vari n.c.a.** Obbligatoria l'iscrizione nella Sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 C.C.) o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 C.C.) **solo nel caso in cui venga tenuto in allevamento un numero non inferiore a cinque fattrici e che annualmente si producano un numero di cuccioli non inferiore alle trenta unità**. Non è previsto nessun altro Codice ATECO che possa consentire a tutte le altre tipologie di Allevamenti (90%) la possibilità di **regolarizzazione fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese**.

Con il **DECRETO LEGISLATIVO del 5 agosto 2022 n. 134** e attraverso il MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023), il Ministero della Sanità, ha stabilito una classificazione degli Allevamenti per gli animali da compagnia che sarà meglio disciplinata attraverso il Regolamento del **SINAC Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia** che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 31 marzo 2024 (Art 12 del DECRETO 2 novembre 2023) con decreto del **Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari** e pubblicato nel sito internet del Ministero della salute (Art 1 comma 3 del DECRETO 2 novembre 2023). A tutt'oggi tale Regolamento è fermo e indiscrezioni ci dicono che per gli **Allevatori del Cane di Razza che iscrivono cuccioli al Libro Genealogico** ufficialmente riconosciuto ai sensi del **d. lgs 529/92** si è ottenuta una deroga e che sarà consentita la detenzione e la riproduzione di 5 Fattrici e fino ad un massimo di 30 cuccioli per anno civile. Tale Classificazione assume il nome di **Ordinario Semplificato** perché non sono previste autorizzazioni sanitarie e nessun obbligo di infrastrutture.

Si attende a breve anche la pubblicazione del **Regolamento Europeo** in materia di Allevamenti di animali da compagnia. Tale regolamento una volta emanato sarà immediatamente effettivo. La Bozza, visionabile al seguente indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0769>. Anche in questo caso, indiscrezioni ci dicono che per gli **Allevatori del Cane di Razza che iscrivono cuccioli al Libro Genealogico** ufficialmente riconosciuto ai sensi del **d. lgs 529/92** si andrà in deroga.

Di cosa ci occuperemo come Associazione di Categoria

1. Il riconoscimento del concetto che gli animali da compagnia nulla hanno a che fare con gli **Animali da Reddito** e che essi necessitano di un'ideale classificazione e di linee guida sanitarie le quali tengano

conto del loro ruolo sociale, oltre che dei reali bisogni etologici fondamentali per il benessere dell'animale e la sua salute;

2. L'introduzione del concetto di **“nuovi modelli di allevamento”** quali alternativa al modello “Canile”;
3. Il superamento della Legge **349 del 23 agosto 1993** e del **D.M. 28/01/1994** attraverso una nuova definizione della Cinotecnica e, di conseguenza, del concetto di Allevamento e di Allevatore secondo quanto di seguito esposto:
 - a. Sono Allevatori Cinofili del Cane di Razza tutti coloro che a vario titolo contribuiscono, attraverso la riproduzione, la selezione e la valorizzazione zootecnica del Cane di Razza ed iscrivono soggetti al relativo Libro Genealogico ai sensi del D. Leg. 529/92;
 - b. È **Allevamento Cinofilo** quell'attività all'interno della quale ci si occupa, anche in maniera non economicamente prevalente, della **selezione** e della **riproduzione** del Cane di Razza;
 - c. Il numero di cani che un allevatore può detenere **deve essere stabilito** in base alle diversità tra le razze sia in termini di “mole” che di prolificità oltre alle peculiarità e alle necessità di selezione della razza nonché alle dimensioni dell'allevamento stesso e non considerato con gli stessi criteri e limiti stabiliti per i privati cittadini.
 - d. L'attività di Allevamento è svolta da **appassionati cultori della cinofilia** dotati di particolari **competenze trasversali** la quale, solo in pochi casi, si configura come attività prevalente di reddito per il soggetto che la esercita;
 - e. L'attività di Allevamento del cane di razza **non è esclusivamente una attività agricola**, ma è una **libera Professione** e, come tale, deve essere riconosciuta da opportuno e puntuale Codice Ateco in quanto essa non può essere assimilata né ad una attività Artigianale, né ad una attività prevalentemente di tipo commerciale;
4. Affrontare i **problemi di disparità** dovuti alle diverse posizioni normative che le Regioni intraprendono, posizioni che spesso creano situazioni di concorrenza sleale all'interno del contesto Nazionale ed Europeo.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

L'**Associazione Nazionale Gruppo Allevatori Cinofili** intende fare sue le seguenti azioni, le quali ne costituiscono il programma operativo:

- I. **Apertura di un tavolo di confronto presso Unioncamere** per lamentare l'assenza di un Codice Ateco che consenta a tutti gli Allevatori, che non rientrano nei requisiti richiesti **dell'articolo 2135 del codice civile** e che non svolgono attività agricola in maniera prevalente, di vedersi riconosciuti da altro specifico Codice Ateco. Questo in quanto esistono, e sono proprie dell'allevatore, delle competenze trasversali necessarie che non collocano la figura né nell'ambito Commercio, né nell'ambito dell'artigianato. Pertanto, si chiede che essi possano essere inquadrati come **Liberi Professionisti**. Conseguentemente si intende andare a proporre, e configurare, una nuova tipologia di inquadramento giuridico della figura dell'Allevatore. Tale Tavolo richiederà il confronto anche con gli altri Enti coinvolti come MASAF, MSAL ed Agenzia delle Entrate;
- II. **Richiedere ad ENCI** che nelle **Norme Tecniche del Libro Genealogico**, oltre ad essere indicato che non possono essere iscritti cani nati da fattrici di età inferiore ai 16 mesi e superiore ai 7 anni (oltre alle deroghe già previste), venga specificato che la fattrice sia definita tale dal momento del parto e fino allo svezzamento della cucciolata.
- III. **Le prescrizioni Sanitarie** per gli Allevamenti del cane di razza non possono essere equiparate a quelle per gli animali da reddito, così come non possono essere considerate industrie in salubri di prima classe unicamente in quanto rientranti nella dizione “Allevamenti”. Inoltre, ci adopereremo per produrre uno studio scientifico sul benessere degli animali da compagnia e sulle loro necessità all'interno degli

allevamenti cercando di superare il modello infrastrutturale tipo “Canile” e favorendo modelli più adatti all’etologia del cane, garantendo contemporaneamente il rispetto della salute pubblica.

- IV. Aprire un tavolo di confronto con l'**agenzia delle entrate** per poter definire modelli di tassazione equi ed uguali per tutti gli Allevatori che valorizzano il Libro genealogico ai sensi del D. Leg. 529/92 al fine di evitare concorrenza sleale o posizione di vantaggio sulla vendita stessa e garantire la sostenibilità dell'attività di selezione, valore di interesse pubblico.
- V. Ricorso, come Associazione, alla Magistratura Amministrativa - TAR a fronte di un qualsiasi verbale di infrazione con il quale vengano contestati elementi particolari quali ad esempio:
 - a. Conteggio di soggetti femmine e non di soggetti rientranti nella definizione di fattrice;
 - b. Imposizione di obblighi di cessione di cani;
 - c. Imposizione di obblighi di sterilizzazione;
 - d. Pratiche CCIAA non processate per mancanza dei requisiti di cui alla Legge 349/93.
- VI. Questa Associazione si adopererà affinché i **Cani di Razza iscritti al Libro Genealogico** possano essere venduti esclusivamente da Allevamenti riconosciuti da specifiche norme di legge da definire e che li classificano tali. Allo stesso tempo l'Associazione si adopererà a contrastare il commercio illegale di cuccioli provenienti dai mercati dell'Est Europa.